



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVARO - GEBBIONE”

Via Botteghelle n. 29 - 89129 Reggio Calabria - C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003

Tel. 0965-621049 - Fax 0965-597023 - Sito WEB: www.alvarogebbione.edu.it

e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFML9Q

CIRCOLARE

N. 15

Prot. n. 2228 /Circ.

Reggio Calabria 07/10/2019

Al DSGA
Ai docenti
Al Personale ATA

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare contenente le disposizioni organizzative in merito alla fruizione dei benefici ex L. 104/92.

Si raccomanda la puntuale applicazione della stessa al fine di contemperare la fruizione dei permessi con le esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica.

Si invita il Direttore S.G.A. a verificare la puntualità formale di ogni richiesta inoltrata dai docenti, secondo la tempistica e la modulistica allegata, oltre alla verifica sulla completezza della documentazione necessaria, in assenza della quale si chiede di riferire con immediatezza e tempestività alla scrivente.

/ac

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosa Monterosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

Ai Sigg. Docenti e ATA
Al DSGA
Loro Sedi

OGGETTO: Fruizione permessi legge 104/92

Si comunica che i lavoratori beneficiari dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente i giorni da fruire a tale titolo **con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, **salvo dimostrate situazioni di urgenza**.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS, con circolare applicativa n° 45 del 1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *"...il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione."*

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi (al mese di riferimento) al Dirigente Scolastico con anticipo di almeno 5 giorni, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, **rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza**.

Nel caso di **improvvisi ed improcrastinabili esigenze** di tutela, **con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità**, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi **"...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"**.

Si rammenta ancora che, ai sensi della circolare INPS n. 53/2008, *"...sul datore di lavoro incombe il diritto dovere di verificare l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi"*.

A tal proposito, è opportuno che, l'istanza di fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 sia integrata con:

1. **Autocertificazione** da rinnovare annualmente circa l'esistenza in vita del familiare disabile per l'assistenza del quale sono richiesti i benefici;
2. **Dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte dell'ASL non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap.

Va ancora puntualizzato che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile e che, in caso di dichiarazione mendace, è prevista l'applicazione del codice penale.

E' ancora opportuno chiarire che il personale scolastico, che fruisce della giornata di permesso per assistenza al familiare disabile, **non puo' utilizzare le giornate di assenza per attività personali diverse dal prestare assistenza al portatore di handicap**.

In maniera oramai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Come esplicitato, la complessità della materia pone responsabilità di controllo in capo al Dirigente Scolastico, che è obbligato dalla legge ad esercitare tali funzioni. Naturalmente, ove a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'Amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento ed, eventualmente, secondo la gravità, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato.

Corre, ancora, l'obbligo di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni altra Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente, entro il 31 Marzo, al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione per l'osservanza delle disposizioni emanate.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosa Monterosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93